REGOLAMENTO (CE) N. 1135/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che rettifica il testo tedesco del regolamento (CE) n. 2257/94 che stabilisce norme di qualità per le banane e il testo inglese del regolamento (CE) n. 2898/95 che fissa le disposizioni relative al controllo del rispetto delle norme di qualità nel settore della banana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [1], modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 [2], in particolare l'articolo 4,

considerando che il testo tedesco del regolamento (CE) n. 2257/94 della Commissione [3] e il testo inglese del regolamento (CE) n. 2898/95 della Commissione [4], modificato dal regolamento (CE) n. 465/96 [5] differiscono dal testo delle altre lingue ufficiali della Comunità; che è quindi necessario rettificare i testi in queste due lingue comunitarie;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 e all'allegato I del regolamento (CE) n. 2257/94 è apportata una rettifica.

La rettifica riguarda esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

Articolo 2

Agli articoli 2, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 2898/95 è apportata una rettifica.

La rettifica riguarda esclusivamente il testo inglese del regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Tuttavia, il disposto dell'articolo 2 entra in vigore il 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.
[2] GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
[3] GU n. L 245 del 20. 9. 1994, pag. 6.
[4] GU n. L 304 del 16. 12. 1995, pag. 17.
[5] GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 5.